

La sigla TDC vale per «Tariffa doganale comune»

ALLEGATO I

AMMESSI A TITOLO TRANSITORIO

I Liquori	II Ammessi a titolo definitivo		III 31 dicembre 1983		IV 31 dicembre 1985		V 31 dicembre 1988		VI 31 dicembre 1990		VII 31 dicembre 1991		VIII 31 dicembre 1992	
1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcool, comprese le mistelle ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C); mosti di uve parzialmente fermentati, anche autizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcool (TDC: 22.04)	0.100. (1), 0.375. 0.750. 1.50. 3.00. 5.00. 8.00. 10.00	0.187 0.250. 0.500. 1.00. 2.00. 4.00. 6.00. 9.00.	[0.19, 0.20, 0.25, 0.36, 0.385, 0.475, 0.68, 0.72, 0.77, 0.95, 1.38] (2)	0.20, 0.36, 0.475, 0.72, 0.95, 1.38] (2)	0.73 (3), 0.36 (3), 0.72 (3), 1.75 (4), 0.73 (4)	[0.35, 0.70] [0.31, 1.25 (5), [0.24, 0.46, 0.64, 0.68, 0.73, 0.99]								[0.46, 0.68, 0.70, 0.98] (4)
b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni di origine: Cotes du Jura, Arbois, L'Etoile, Chateau-Chalon	0.62													
c) Sidro, sidro di pere, idromeie ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22.07 B (I))	0.11, 0.375, 0.75, 1.50, 3.00	0.25, 0.50, 1.00, 2.00.					0.35, 0.70							
d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante e sostanze aromatiche (TDC: 22.06) e vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C)	0.05 0.10, 0.20, 0.50, 1.00, 3.00, 5.00	fino a 0.10, 0.375, 0.75, 1.50, 5.00												
2. a) Vini spumanti: (TDC: 22.05 A) vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di «fungo» tenute da fermagli o legacci; vini al rimentii presentati ed aventi una sov appressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20 gradi centigradi (TDC: 22.05 b)	0.125, 0.375, 1.50, 4.50, 9.00	0.20, 0.75, 3.00, 6.00.					[0.10, 0.25, 0.70] (5)			Tutti i volumi specificati nella nota (6)				
b) Sidro, sidro di pere, idromeie ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC: 22.07 B (I))	0.10, 0.375, 1.00, 3.00	0.20, 0.75, 1.50.					0.125							
3. a) Birra (TDC: 22.03) ad eccezione della birra a fermentazione spontanea.	0.25, 0.50, 1.00, 3.00, 5.00	0.33, 0.75, 2.00, 4.00.					0.35 (5)							
b) Birra a fermentazione spontanea	0.25, 0.75	0.375.												
4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 30 per cento volume; acquaviti liquori ed altre bevande alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22.09)	0.02, 0.04, 0.071 (7), 0.10 (8), 0.20, 0.50, 1.00, (9), 2.00, 3.00, [5.00, 10.00] (9)	0.03, 0.05, (7), (8), 0.35, 0.70, 1.125, 1.50, 2.50, 4.50.									0.375, 0.75. Tutti i volumi specificati nella nota (10)			

I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII
Liquidi	Ammessi a titolo definitivo		31 dicembre 1983	31 dicembre 1985	31 dicembre 1988	31 dicembre 1990	31 dicembre 1991	31 dicembre 1992
5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC: 22.10)	0,25. 0,75. 2,00.	0,50. 1,00. 5,00						
6. Olio d'oliva (TDC: 15.17 A) ed altri oli commestibili (TDC: 15.07 D II)	0,25. 0,75. 2,00. 5,00	0,50. 1,00. 3,00. 10,00						
7. Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC: ex 04.01), esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte e altri tipi di latte fermentati o acidificati — Bevande provenienti dal latte (TDC: 22.02 B)	0,20. 0,50. 1,00.	0,25. 0,75. 2,00			0,10			
8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC: 22.01)	0,125. 0,25. 0,50. 1,00. 2,00	0,20. 0,33. 0,75. 1,50.				Tutti i volumi inferiori a 0,20. 0,35. 0,45. 0,46. 0,70. 0,90. 0,92. 1,25		
b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte (TDC: 22.02 A), esclusi i succhi di frutta e di ortaggi di cui alla voce 30.07 della TDC e i concentrati	0,125. 0,25. 0,50. 1,00. 2,00	0,20. 0,33. 0,75. 1,50.				Tutti i volumi inferiori a 0,20. 0,70		
c) Bevande etichettate come aperitivi analcolici	0,10							
9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri di cui alla sottovoce 20.07 B della TDC, nettari di frutta (direttiva 75/726 CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti succhi di frutta e taluni prodotti simili)	0,125. 0,25. 0,50. 1,00. 2,00	0,20. 0,33. 0,75. 1,50.				Tutti i volumi inferiori a 0,125. 0,70. 0,18. 0,35 (unicamente in lattina)		

NOTE: I volumi nominali riportati nella tabella sono espressi in litri.

Per gli imballaggi preconfezionati secondo volumi nominali già ammessi a titolo transitorio è consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei contenitori.

(1) Valore destinato unicamente al vettoviaggiamento di aerei, navi e treni, nonché alla vendita in negozi con articoli esenti da dogana.

(2) A condizione che i volumi nominali previsti siano contenuti in imballaggi conformi alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

(3) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume. Per i prodotti destinati al mercato nazionale la commercializzazione è consentita solo fino al 31 dicembre 1982.

(4) Esclusivamente per i prodotti commercializzati in imballaggi a rendere e rispondenti alle seguenti condizioni: quelli della quarta colonna solo se destinati al mercato nazionale o extracomunitario, quelli della quinta e ottava colonna solo se circolanti nel territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume.

(5) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questi volumi.

(6) Tutti i volumi nominali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, a condizione che i relativi imballaggi siano conformi alle disposizioni dello stesso decreto.

(7) Esclusivamente per i prodotti circolanti nel territorio nazionale con destinazione all'Irlanda e al Regno Unito.

(8) Per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda, tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo.

(9) Esclusivamente per gli imballaggi preconfezionati destinati ad uso professionale.

(10) Tutti i volumi nominali previsti dal R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23, a condizione che i relativi imballaggi siano conformi alle disposizioni dello stesso decreto.

ALLEGATO II

**CONTROLLO STATISTICO DI ESATTEZZA
CUI DEVONO SODDISFARE I PREIMBALLAGGI CEE****1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL VOLUME EFFETTIVO DEGLI
IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI**

Il volume effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti volumetrici o indirettamente per pesatura e misurazione della massa volumica.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del volume effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato sul volume nominale dell'imballaggio preconfezionato.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato per campionamento e comprende due parti:

- un controllo riguarda il volume effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;
- un secondo controllo riguarda la media dei volumi effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare:

- uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio,
- l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1. Lotto di imballaggi preconfezionati

- 2.1.1.** Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione facente l'oggetto del controllo.

2.1.2. Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è definita da un numero di pezzi corrispondente alla produzione oraria massima della catena di riempimento. Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10 000.

2.1.3. Per i lotti inferiori a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, se necessario, viene effettuato al 100%.

2.1.4. Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2 e 2.3, bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.

L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.

2.2. Controllo del volume minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato

2.2.1. Il volume minimo tollerato viene ottenuto deducendo dal volume nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato corrispondente a tale volume nominale.

2.2.2. I singoli elementi del lotto il cui volume effettivo sia inferiore al volume minimo tollerato vengono denominati difettosi.

2.2.3. Per il controllo per campionamento, sarà accettato uno dei seguenti piani di campionamento (semplice o doppio) a scelta degli Stati membri.

2.2.3.1. Piano di campionamento semplice

Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicato nel piano:

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio d'accettazione, il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto.

2.2.3.1.1. Piano per controllo non distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero di difettosi	
		criterio di accettazione	criterio di rifiuto
da 100 a 150	20	1	2
da 151 a 280	32	2	3
da 281 a 500	50	3	4
da 501 a 1 200	80	5	6
da 1 201 a 3 200	125	7	8
oltre 3 201	200	10	11

2.2.3.1.2. Piano per controllo distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero di difettosi	
		criterio di accettazione	criterio di rifiuto
indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	1	2

2.2.3.2. Piano di campionamento doppio

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicato nel piano:

- se il numero di difettosi trovato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio d'accettazione, il lotto viene considerato accettabile per questo controllo;
- se il numero di difettosi trovato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;
- se il numero di difettosi trovato nel primo campione è compreso tra il primo criterio d'accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri di difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati:

- se il totale dei difettosi è inferiore o pari a quello fissato come secondo criterio d'accettazione, il lotto viene considerato accettabile per questo controllo;
- se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

2.2.3.2.1. Piano per controllo non distruttivo

Grandezza del lotto	Campioni			Numero di difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 150	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2
da 151 a 280	1°	20	20	0	3
	2°	20	40	3	4
da 281 a 500	1°	32	32	1	4
	2°	32	64	4	5
da 501 a 1 200	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
da 1 201 a 3 200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9
oltre 3 201	1°	125	125	5	9
	2°	125	250	12	13

2.2.3.2.2. Piano per controllo distruttivo

Grandezza del lotto	Campioni			Numero di difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2

2.3. Controllo della media dei volumi effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.

2.3.1. Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo se la media $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ dei volumi effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati di un campione ~~non è inferiore~~ al valore:

$$V_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{(1-\alpha)}$$

dove:

V_n : = volume nominale dell'imballaggio preconfezionato

s : = stima dello scarto tipo dei volumi effettivi del lotto

n : = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo

$t_{(1-\alpha)}$: = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà $\nu = n - 1$ e del livello di fiducia $(1 - \alpha) = 0,995$.

2.3.2. Chiamando x la misura del volume effettivo dello i -esimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. la media delle misure del campione calcolando:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2. la stima dello scarto tipo s calcolando:

— la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

— il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$, poi $\frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2}{n}$

— la somma corretta: $SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2}{n}$

— la stima della varianza $v = \frac{SC}{(n-1)}$

La stima dello scarto tipo è data dalla seguente: formula $s = \sqrt{v}$

2.3.3. Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per questo controllo:

Criterio per controllo non distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
≤ 500	30	$\bar{x} \geq V_n - 0,503 s$	$\bar{x} < V_n - 0,503 s$
> 500	50	$\bar{x} \geq V_n - 0,379 s$	$\bar{x} < V_n - 0,379 s$

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
indipendentemente dal numero dei pezzi (≥ 100)	20	$\bar{x} \geq V_n - 0,640 s$	$\bar{x} < V_n - 0,640 s$

ALLEGATO III

TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO
SUI CONTENUTI DEI PREIMBALLAGGI CEE

Volume nominale V_n in millilitri	Errore massimo tollerato	
	% di V_n	millilitri
da 50 a 100	—	4,5
da 100 a 200	4,5	—
da 200 a 300	—	9
da 300 a 500	3	—
da 500 a 1 000	—	15
da 1 000 a 5 000	1,5	—

ALLEGATO IV

TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI (IN PIU' O IN MENO) SULLA CAPACITA' DI UNA BOTTIGLIA RECIPIENTE-MISURA, OSSIA DELLE DIFFERENZE MASSIME TOLLERATE (IN PIU' O IN MENO), ALLA TEMPERATURA DI 20°C ED ALLE CONDIZIONI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ALLEGATO V, TRA LA CAPACITA' EFFETTIVA E LA CAPACITA' NOMINALE V_n .

Capacità nominale V_n in millilitri	Errore massimo tollerato	
	in % di V_n	millilitri
da 50 a 100	—	3
da 100 a 200	3	—
da 200 a 300	—	6
da 300 a 500	2	—
da 500 a 1 000	—	10
da 1 000 a 5 000	1	—

1. L'errore massimo tollerato sulla capacità rasobordo è uguale all'errore massimo tollerato sulla capacità nominale corrispondente.
E' vietato approfittare in modo sistematico delle tolleranze.
2. In pratica, la capacità effettiva di una bottiglia recipiente-misura è controllata determinando la quantità d'acqua a 20°C contenuta effettivamente nella bottiglia quando questa è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale. Essa può anche essere controllata indirettamente con un metodo di precisione equivalente.

ALLEGATO V

**CONTROLLO STATISTICO DI ESATTEZZA
CUI DEVONO SODDISFARE LE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA CEE**

1. PRELIEVO DEL CAMPIONE

Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da un lotto corrispondente, in linea di massima, alla produzione di un'ora.

Ove il risultato del controllo effettuato su un lotto corrispondente alla produzione di un'ora non sia soddisfacente, si può procedere ad un secondo esame su un altro campione prelevato da un lotto corrispondente ad una produzione di durata più lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante, quando la fabbricazione dell'impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dall'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

2. MISURAZIONE DELLA CAPACITÀ DELLE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA DEL CAMPIONE

Le bottiglie recipienti-misura sono pesate vuote.

Esse sono riempite di acqua a 20 °C di massa volumica nota fino al livello di riempimento che corrisponde al metodo di controllo adottato.

Esse sono pesate piene.

Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura legale, adeguato alla natura delle operazioni da compiere.

L'errore nella misura della capacità non deve superare un quinto dell'errore massimo tollerato corrispondente alla capacità nominale della bottiglia recipiente-misura.

3. ELABORAZIONE DEI RISULTATI

3.1. Impiego del metodo dello scarto tipo

Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 35.

3.1.1. Si calcola (vedasi 3.1.4):

3.1.1.1. la media \bar{x} delle misure x_i delle capacità reali delle bottiglie del campione;

3.1.1.2. la stima s dello scarto tipo delle misure x_i delle capacità reali delle bottiglie del lotto.

3.1.2. Si calcolano:

3.1.2.1. limite superiore caratteristico T_s : somma della capacità indicata (vedasi *cap. 13, comma 1*) e dell'errore massimo tollerato su tale capacità;

3.1.2.2. limite inferiore caratteristico T_i : differenza fra la capacità indicata e l'errore massimo tollerato su tale capacità.